

## **Regolamento principi «Smart Data»**

Responsabile	GSB-DGO
Riferimento	CCL 2018
Autorizzazione:	giugno 2018
Entrata in vigore	1° luglio 2018

### **I. Scopo e campo di applicazione**

I seguenti principi sono stati concordati tra Swisscom SA («**Swisscom**») e i sindacati contraenti. Sono applicabili a ogni forma di elaborazione di dati all'interno di Swisscom che adempia cumulativamente ai seguenti requisiti (complessivamente «**elaborazione di dati**»):

- (i) L'elaborazione dei dati riguarda i dati personali delle collaboratrici/dei collaboratori Swisscom («collaboratrici/collaboratori») e avviene per via elettronica;
- (ii) L'elaborazione dei dati consiste nell'analisi automatizzata di grandi e complessi volumi di dati che cambiano rapidamente al fine di creare o incrementare il valore aggiunto con l'aiuto di algoritmi (smart data).

### **II. Principi**

#### *A. In generale*

1. Swisscom rispetta la sfera privata delle collaboratrici/dei collaboratori sul posto di lavoro. A tale scopo Swisscom informa per iscritto le proprie collaboratrici/i propri collaboratori circa i rischi di un utilizzo privato degli strumenti di lavoro elettronici e sistemi utilizzati per lo svolgimento dell'attività lavorativa prevista dal contratto di lavoro. Swisscom verifica l'attuabilità e la redditività delle misure per la separazione tecnica di informazioni private e professionali.
2. Per quanto riguarda l'elaborazione dei dati si deve tenere conto delle disposizioni imperative di legge, in particolare le disposizioni imperative del diritto sulla protezione dei dati, del codice delle obbligazioni e della legge sul lavoro.
3. Durante l'elaborazione dei dati Swisscom utilizza solamente dati personali delle collaboratrici/dei collaboratori in forma pseudonima o/e anonima a patto che ciò non impedisca o renda difficile il raggiungimento della finalità e la redditività dell'elaborazione. Per le finalità di questi principi, la redditività dell'elaborazione dei dati si considera impedita o resa difficile nel caso in cui i costi e gli oneri per l'utilizzo di dati personali dei collaboratori in forma pseudonima o/e anonima superino nettamente i vantaggi derivanti dall'elaborazione dei dati.

*B. Finalità dell'elaborazione*

4. Le elaborazioni dei dati sono permesse solamente per finalità legali e legittime che possono essere indicate in maniera specifica ed esplicita.
5. L'elaborazione dei dati deve essere proporzionata.
6. Sono escluse elaborazioni dei dati volte a monitorare il comportamento delle collaboratrici/dei collaboratori sul posto di lavoro. Lo stesso vale per l'elaborazione di dati fisiologici e biometrici al fine di aumentare la produttività delle collaboratrici/dei collaboratori.
7. L'elaborazione dei dati delle sedi avviene solamente nei limiti dei consueti orari di lavoro ovvero orari di esercizio, a patto che ciò non impedisca o renda notevolmente più difficile il raggiungimento della finalità e la redditività dell'elaborazione dei dati.
8. Una volta raggiunto l'obiettivo per il quale si sono elaborati i dati personali, questi ultimi andranno cancellati a meno che non ci sia una giustificazione per la loro conservazione.

*C. Informazione e diritti dei collaboratori*

9. Le collaboratrici/i collaboratori hanno diritto a essere informati di persona in maniera chiara e trasparente su fonti dei dati, finalità dell'elaborazione, procedura, conseguenze, categorie di destinatari e sedi di conservazione dei dati personali.
10. Le collaboratrici/i collaboratori godono in ogni momento del diritto di informazione, correzione e obiezione legato al trattamento dei dati personali.
11. Le collaboratrici/i collaboratori hanno il diritto a far verificare da una persona competente le decisioni prese tramite procedure automatizzate.

*D. Consenso all'elaborazione dei dati*

12. Di norma, non è necessario il consenso delle collaboratrici/dei collaboratori all'elaborazione dei dati. Se in via del tutto eccezionale fosse necessario il consenso delle collaboratrici/dei collaboratori per l'elaborazione dei dati, Swisscom raccoglierà il consenso solo se può presumere, in buona fede, di ricevere il consenso in modo volontario.
13. Se un consenso viene raccolto dalle collaboratrici/dai collaboratori, Swisscom informa espressamente le collaboratrici/i collaboratori che l'assegnazione del consenso è di natura volontaria. Inoltre, è necessario informare le collaboratrici/i collaboratori del fatto che la negazione del consenso non ha alcuna conseguenza negativa per la collaboratrice/il collaboratore interessata/o.
14. Il consenso all'elaborazione dei dati personali è valido per un periodo massimo di due anni.

### **III. Commissione paritetica**

15. L'implementazione dei principi «Smart Data» sarà accompagnata da una commissione paritetica composta da sei membri, tre rappresentanti dei sindacati contraenti e tre rappresentanti di Swisscom. La commissione paritetica si riunisce minimo una volta l'anno e viene informata sul trattamento dei dati secondo questi principi. In caso di progetti più grandi, che ai sensi dei principi concordati richiedano una consultazione precedente dei sindacati contraenti, la commissione paritetica potrà essere convocata ad hoc.